

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di un “Sistema di tracciamento dei moti per il Laboratorio di Esperienze Idrodinamiche di Napoli”, nell’ambito del progetto Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMSOST - Codice progetto MUR: CN0000023

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 - SPOKE 3 Vie d’acqua, Task 3.5

CIG: B065F36FCD CUP: E63C22000930007

LOTTO 6

| INDICE |
|--|
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto e luogo di consegna |
| Art. 2 – Importo della fornitura – disciplina della fornitura |
| Art. 3 – Specifiche tecniche della strumentazione e DNSH |
| Art. 4 – Termine di esecuzione della fornitura |
| Art. 5 – Penali |
| Art. 6 – Verifica di regolare esecuzione |
| Art. 7 - Garanzia sulle attrezzature |
| Art. 8 – Garanzia definitiva |
| Art. 9 – Responsabile del Procedimento |
| Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti |
| Art. 11 – Sicurezza |
| Art. 12 – Risoluzione |
| Art. 13 – Recesso |
| Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti |
| Art. 15 – Elezione di Domicilio |
| Art. 16 – Spese Contrattuali |
| Art. 17 - Responsabilità verso i terzi |
| Art. 18 - Tutela dei dati personali |
| Art. 19 - Foro competente |

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Sistema di tracciamento dei moti per il Laboratorio di Esperienze

Idrodinamiche di Napoli, le cui caratteristiche tecniche funzionali sono dettagliatamente riportate nel successivo Art. 3. Il presente appalto è finanziato nell'ambito del Progetto CN-MOST Spoke 3 Vie d'acqua

Sono compresi nella fornitura: l'installazione del sistema completo, il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La strumentazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata, installata e verificata nella corretta esecuzione presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Laboratorio di Esperienze Idrodinamiche, via Claudio 21, 80125 Napoli.

ART. 2

IMPORTO DELLA FORNITURA - DISCIPLINA DELLA FORNITURA

L'importo a base d'asta della fornitura è pari € 165'000 oltre IVA al 22% (pari ad € 36'300,00 per complessivi € 201'300,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.

L'importo della fornitura è da intendersi comprensivo anche della garanzia indicata in sede di offerta e di tutti i servizi aggiuntivi.

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei contratti pubblici, emanato con D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 82 del 29/006/2022 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 82 del 29/06/2022;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente – anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro – applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3

SPECIFICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE E DNSH

La strumentazione oggetto dell'appalto deve presentare le caratteristiche tecniche minime indicate di seguito:

| | |
|---|--|
| <p>A) SISTEMA DI MOTION TRACKING</p> | <p>Sistema di Motion Tracking in grado di riconoscere e tracciare almeno 10 corpi rigidi (60 gradi di libertà), in grado di coprire una distanza di circa 100 m x 9 m x 2 m, con un numero di telecamere tale da garantire una precisione sulla posizione inferiore al millimetro. L'informazione dovrà essere compatibile con i sistemi di acquisizione attraverso uno standard interpretabile in ambiente LABVIEW, da sistemi PLC SIEMENS, Eternet IP e attraverso segnali analogici.</p> <p>Il detto sistema dovrà essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> telecamere almeno IP 67, un sistema di rapida calibrazione, una frequenza di campionamento di almeno 70 Hz, tutti i cavi di cablaggio e supporti a parete, cavalletti, teste e sistemi di orientamento, marker resistenti all'acqua, computer dedicato con hardware e software di comunicazione telecamere preinstallato, installazione taratura e Training per almeno una settimana, supporto tecnico in lingua italiana per almeno due anni, licenze d'uso a tempo indeterminato, case per il trasporto strumentazioni, almeno 200 Markers, cavi di collegamento ridondanti per l'intero sistema, plugin per comunicazione con ambienti LABVIEW e MATLAB, |
| <p>B) PRINCIPIO DEL DNSH</p> | <p>oPremessa:</p> <p>L'accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del <i>Do No Significant Harm</i> (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241).</p> <p>Tale principio assume rilevanza anche per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), pur non essendo questi investimenti oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza.</p> <p><u>Principio Guida</u></p> <p>I servizi informatici di hosting e cloud sono attività indispensabili per la transizione digitale.</p> <p>Secondo le stime attuali, le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione rappresentano l'8-10% del consumo europeo di elettricità e fino al 4% delle emissioni di carbonio. La domanda di servizi di hosting e cloud è prevista in forte crescita in tutti i segmenti di business. Sulla base di un uso sempre crescente delle TIC nelle imprese, nelle organizzazioni e nella vita quotidiana, con una tendenza all'aumento della quota del settore nelle emissioni di gas serra, è importante che i centri dati che erogano servizi digitali nel cloud siano gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli</p> |

eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia
Questa attività economica ricade nella matrice REGIME 2: Mero rispetto del “do no significant harm” pertanto i requisiti sono definiti come segue. Considerata la natura degli interventi in questione e l’obiettivo di facilitare la transizione verso un’economia a basso impatto, i requisiti DNSH saranno adottati progressivamente.

Vincoli DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

In un primo momento:

Elementi di verifica ex ante

- Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EnergyStar, o equivalente.

Elementi di verifica ex post

- Fornire la prova dell’attuazione dei criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell’UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione

In seguito, le verifiche saranno le seguenti:

Elementi di verifica ex ante

- Per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5.

Oppure

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management”.

Elementi di verifica ex post

- L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit almeno ogni tre anni.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente

Economia Circolare

I server e i data center selezionati per l’erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali documenti, in un’ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell’impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- Il rispetto di specifiche minime relative all’efficienza delle unità di alimentazione e al fattore di potenza;
- Il rispetto di specifiche relative all’efficienza dei materiali;
- Garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU).

scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;

- Fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto
- Mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la progettazione ecocompatibile esclusive per server con uno o due socket per processori.

I data center selezionati dovranno aver predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse dovranno essere adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Elementi di verifica ex ante

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti.

Inoltre:

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con quanto descritto nel European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency ;

Oppure:

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in grado di fornire le evidenze del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in vigore, in particolare il Regolamento (UE) 2019/424 e ss.m.i., la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.m.i e la Direttiva 2011/65/EU.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nel caso in cui i data center erogatori dei servizi di hosting e cloud impiegassero gas fluorurati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, essi dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea

con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati). Inoltre, tutte le apparecchiature dei data center dovranno essere in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS).

Elementi di verifica ex ante:

- Fornire certificazione che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center che ospitano i servizi di hosting e cloud siano conformi al Regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Certificazione delle apparecchiature dei data center in conformità con la direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65;

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente

Principio Guida

L'acquisto di PC ed apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo lo sforzo di ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate. Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti pericolosi e non.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi è un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice evidenziato con **Regime 2**).

Vincoli DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei

cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni di gas serra.

Elementi di verifica ex ante

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex-ante

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di una etichetta ambientale ISO di tipo I.

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

1. Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/ri-fabbricazione in conformità con uno dei seguenti standard:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS;
- BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
- BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

2. L'offerente dovrà inoltre fornire l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di

| | |
|--|---|
| | <p>produttore e/o distributore.</p> <p style="text-align: center;"><u>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</u></p> <p>Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti.</p> <p>Elementi di verifica ex-ante</p> <ul style="list-style-type: none">• I prodotti elettronici acquistati sono dotati di una etichetta ambientale ISO di tipo I• In assenza di tale etichetta, sono richieste:• Certificazione di conformità alle direttive Reach/RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica;• Marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043. <p style="text-align: center;"><u>Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi</u></p> <p><u>Non pertinente</u></p> |
|--|---|

La fornitura dovrà essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della garanzia stessa. Il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica e allo "stato dell'arte" per l'attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalle presenti specifiche tecniche, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo la buona regola d'arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Ferme le specifiche minime sopra descritte, la strumentazione acquisita dall'aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 4

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente procedura deve essere consegnata e resa operativa a completo carico dell'aggiudicatario, sotto il coordinamento del Responsabile unico del Progetto e del personale tecnico del Laboratorio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II oggetto della fornitura e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato.

La consegna della fornitura e l'installazione dovranno essere eseguite entro il termine indicato in tabella, decorrente dalla data di stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della fornitura, salvo un più vantaggioso termine di consegna offerto dal produttore in sede di offerta temporale.

| Termine di Consegna |
|---------------------|
| 100 giorni |

La consegna e l'installazione della fornitura sono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

L'installazione sarà programmata con il Responsabile unico del Progetto.

ART. 5

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla primafattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 6

VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile unico del Progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC.

Il nominativo del DEC sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 7

GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge. La garanzia fornita dall'aggiudicatario dovrà coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data della positiva verifica di regolare esecuzione della fornitura. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo)

necessarie al funzionamento ottimale della fornitura. Inoltre, devono ritenersi comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

L'aggiudicatario è, al riguardo, obbligato, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica delle strumentazioni oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Decreto legislativo 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 106 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta conferma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separatadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 9

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, in particolare l'art. 15 e all. I.2 del Codice, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), nella persona della Sig.ra Clara Fiorelli, mentre il responsabile scientifico è il Prof. Marco Altosole.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un *pro forma* di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile unico del Progetto;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

ART. 11

SICUREZZA

Tenuto conto che l'appalto ha ad oggetto la fornitura della strumentazione laser, con allaccio alla rete elettrica e comunque con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo, conformemente agli indirizzi ricevuti dalla competente Ripartizione Prevenzione e Sicurezza, non risulta necessaria l'elaborazione del DUVRI.

Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza

dell'Amministrazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione al fine dell'eventuale successiva stesura del DUVRI.

ART. 12

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;
- l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura; Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
 - mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 3 del presente contratto;
 - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
 - mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13
RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 14
DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 15
ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 16
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 17
RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubblicheo private o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione appaltante ed il personale di sorveglianza.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciate verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il titolare potrà inviarsi una e-mail al seguente indirizzo:

ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rdp@unina.it; PEC rdp@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell'Ateneo:
<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

f.to il Responsabile scientifico

(Prof. Marco Altosole)